



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento - contenuto - descrizione dei fatti – è funzionale all'instaurazione del contraddittorio - mancata indicazione degli articoli violati - rilevanza – limiti

Descrizione

L'art. 125, comma 4, CGS FIGC, regola i contenuti imprescindibili dell'atto di deferimento. Tale articolo descrive il contenuto essenziale dell'atto di deferimento stabilendo che nello stesso sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell'incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta (CFA, SS.UU. n. 71/2021-2022). La chiara indicazione – nel suo nucleo materiale – della condotta addebitata, in uno con la formale manifestazione della volontà di far derivare da essa l'eventuale responsabilità disciplinare dell'incolpato, costituiscono elementi necessari e sufficienti ai fini della contestazione dell'accusa; ciò che rileva, infatti, è la compiuta descrizione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non l'indicazione degli articoli che si assumono violati, a meno che, dalla mancata o inesatta indicazione della norma, derivi incertezza sul contenuto dell'addebito, tale da compromettere il diritto di difesa (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020). Se è vero che la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa e che il deferimento ex art. 125 CGS FIGC non può considerarsi alla stregua di una formula aperta cui ricollegare ogni possibile violazione di norme, sulla base del principio *iura novit curia* (CFA, SS.UU. 71/2021-2022), è del pari vero che la contestazione deve porre l'incolpato in grado di conoscere di cosa viene accusato e soprattutto che la decisione adottata dal giudice disciplinare sia corrispondente alle accuse formulate.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0022/CFA/2025-2026/F

Presidente

Torsello

Relatore

Grillo

Riferimenti normativi

art. 125 CGS; art. 44 del CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0022 CFA del 27 agosto 2025 (PFI-Sig. Luca Paganetto-Sig. Davide Agostini)